



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE

Il Giudice della Sezione civile del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott.ssa [REDACTED], in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. e vertente tra:

[REDACTED], nato il [REDACTED]
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. [REDACTED]

- attore -

CONTRO

[REDACTED] in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Roberto Frisone;

- convenuto -

avente ad **OGGETTO**: risarcimento per danno da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.

Conclusioni: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2015, [REDACTED] conveniva in giudizio il Comune di [REDACTED] per ottenere la condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti a seguito di una caduta occorsagli in data [REDACTED] alle

ore 16.30, mentre percorreva a piedi la [REDACTED], in prossimità dell'incrocio con la [REDACTED] nella frazione di [REDACTED] del Comune di [REDACTED]. L'attore adduceva che tale caduta era stata cagionata dal degrado del manto stradale e dalla mancanza ad un certo punto del corrimano. A seguito di tale caduta, l'attore sosteneva di avere subito lesioni che avevano cagionato danni per un ammontare pari ad € 51.568,90, di cui € 40.875,00 per danno biologico ed € 10.218,75 per il danno morale subito. Ha concluso chiedendo di accertare la responsabilità del comune per l'incidente occorso ed il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 51.568,90, oltre interessi e rivalutazioni.

Si è costituito in giudizio il comune di [REDACTED] che ha contestato quanto sostenuto *ex adverso* ed ha chiesto di rigettare la domanda risarcitoria avanzata ed, in subordine, di ridurre il quantum debeatur in ragione del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro.

In corso di causa sono stati espletati l'interrogatorio formale dell'attore e la prova testimoniale. Inoltre è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.

Assegnata la causa a questo giudice, all'udienza del 25 novembre 2021, tenutasi con le modalità di cui all'art.221, co.4, D.L. 34/2020, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda avanzata dal [REDACTED] è infondata e va rigettata.

Il giudizio ha ad oggetto una azione di accertamento di responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. e di conseguente risarcimento del danno. Tale norma dispone che "*ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*". La concreta applicazione della disposizione richiede la sussistenza di determinati presupposti, primo fra tutti un soggetto sul quale incomba l'obbligo di custodia della *res*. Difatti, il dettato normativo si riferisce ad un soggetto determinato, il "custode", ossia il titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità della cosa. Da tale relazione discende

una serie di obblighi, quali quello di vigilanza, di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quello di adottare le misure atte ad evitare che il bene cagioni danni a terzi. Parimenti, ai fini della responsabilità è necessario provare il nesso causale tra la cosa e il danno, da accertare secondo il modello del “più probabile che non”; infine, la responsabilità oggettiva analizzata postula l’assenza di caso fortuito o forza maggiore nella causazione dell’evento lesivo.

Dal punto di vista probatorio, grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso eziologico, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa; il custode dovrà dimostrare l’esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti, di imprevedibilità e di eccezionalità, tali da interrompere il predetto nesso causale. In sostanza, quest’ultimo dovrà provare che il danno si è prodotto esclusivamente per caso fortuito o forza maggiore, che può anche consistere in un comportamento colposo del danneggiato.

Nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l’imputazione in capo alla parte convenuta della responsabilità per danno da cosa in custodia.

Secondo quanto costantemente affermato dalla S.C., la responsabilità del proprietario del bene è ravvisabile laddove questo integri per l’utente una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.

Tali requisiti di imprevedibilità, non visibilità ed inevitabilità, che devono concorrere, non emergono nella fattispecie in esame.

Infatti all’esito all’istruttoria espletata è emerso che [REDACTED], in data [REDACTED], verso le ore 16:30 circa, si trovava a camminare a piedi lungo la Via [REDACTED] del Comune di [REDACTED] e più precisamente nella Frazione [REDACTED], in prossimità dell’incrocio con la Via [REDACTED]. Egli ha addotto che la caduta era stata occasionata dall’assenza di un tratto di ringhiera, ma anche dalle condizioni del manto stradale, il quale, nel punto preciso in cui è caduto si presentava scivoloso in ragione dei

materiali impiegati (*getto di calcestruzzo privo di scanalature*) e della presenza di muschio.

Al riguardo, il testimone [REDACTED] ha riferito che “(...) *la ringhiera è presente ancor prima del [REDACTED] e si tratta di una ringhiera tubolare in grezzo saldamente ancorata al suolo e non presenta alcun deterioramento (...) la ringhiera non arriva fino alla fine dell'incrocio con la via [REDACTED] per consentire la svolta dei mezzi che devono imboccare la via [REDACTED]. Preciso altresì che detto raccordo è stato effettuato in cemento con scanalatura per rendere più aderente il manto stradale (...)*”.

Se ne deduce che le circostanze addotte dall'attore quali “l'assenza dell'ulteriore tratto di ringhiera”, “i materiali impiegati (getto di calcestruzzo privo di scanalature)” non presentano i requisiti indicati di imprevedibilità, non visibilità ed inevitabilità; piuttosto, esse rappresentano le condizioni dello stato dei luoghi, risalenti nel tempo e pienamente visibili (cfr. produzione fotografica in fasc. parte attrice). Conseguentemente, le stesse dovevano indurre l'[REDACTED] ad una maggiore accortezza, tenuto conto, peraltro, che egli le conosceva perfettamente, risiedendo nello stesso comune. Inoltre, quanto all'asserita “presenza di muschio”, dal materiale fotografico in atti si desume come la parte centrale della strada fosse meno scivolosa; ciononostante l'[REDACTED] ha deciso di percorrere il tratto più pericoloso e ben consapevole dell'interruzione del corrimano. Tali considerazioni possono intendersi elementi sufficienti a connotare di imprudenza la sua condotta.

Ed invero, l'attore avrebbe dovuto provare il nesso causale tra la cosa ed il danno, ossia il ruolo determinante del bene nella causazione dell'evento; invece, egli non ha assolto al proprio onere probatorio, limitandosi ad asserire che la caduta veniva occasionata dall'assenza di un tratto di ringhiera e dalle condizioni del manto stradale. Né può ritenersi che l'esistenza del nesso causale possa desumersi dalle conclusioni cui è giunto il CTU nominato dal precedente giudice istruttore, il quale ha soltanto accertato che le lesioni riportate dall'attore derivano dalla caduta.

Come rilevato, nella specie, considerata la descrizione dei luoghi non può configurarsi una situazione di insidia o trabocchetto, secondo i criteri elaborati in giurisprudenza; nessuna responsabilità per il sinistro verificatosi può essere ascritta al Comune convenuto, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass., sent. n. 11946/2013).

Si ricorda al riguardo “La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c. è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (c.d. rischio elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 31/07/2012, n. 13681). La condotta della vittima, a sua volta, può quindi ritenersi "causa prossima di rilievo", idonea ad escludere la responsabilità altrui: o quando sia stata assolutamente eccezionale, imprevista ed imprevedibile; oppure quando sia consistita in una negligenza od imprudenza così gravi ed inescusabili da rendere irrilevanti le precedenti condotte colpose di terzi: ciò sul presupposto che queste ultime sarebbero rimaste inoffensive, se la vittima avesse osservato un minimo di diligenza (così la Sez. 3, Sentenza n. 11386 del 17/11/1997, Rv. 510010, che ha affermato la responsabilità esclusiva d'un motociclista il quale aveva urtato - riportandone lesioni - un mezzo parcheggiato sì in modo irregolare e vietato, ma perfettamente visibile; così anche la Sez. 3, Sentenza n. 3061 del 10/05/1980, Rv. 406825, che ha affermato la responsabilità esclusiva d'un operaio precipitato da un ponteggio, dopo essersi appoggiato ad un paraschegge che era stato sì malamente saldato, ma che non aveva funzione di parapetto ed al quale non era consentito appoggiarsi).

Nella fattispecie in esame deve, allora, ritenersi che il comportamento della vittima, caratterizzato da scarsa attenzione e mancata accortezza, sia stato idoneo da

solo a produrre l'evento, essendosi inserito nel determinismo causale con una efficacia propria, capace di escluderne ogni altra. Risulta pertanto interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Considerata la condotta imprudente posta in essere, le conseguenze dannose di tale condotta e la responsabilità del danno di cui è stato chiesto il ristoro non possono attribuirsi al comune convenuto. La mancanza del nesso causale esclude altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 2043 c.c..

In conclusione, la domanda risarcitoria avanzata deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con riferimento all'attività processuale svolta, alla stregua del DM n°55/2014 come aggiornato dal DM n°37/2018, in complessivi € 4.488,00, di cui € 810,00 per la fase di studio della controversia, € 574,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria ed € 1.384,00 per la fase decisionale. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la domanda avanzata da [REDACTED]
- condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta, che liquida in euro 4.488,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- pone le spese di CTU a carico di [REDACTED]

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 30 marzo 2022

IL GIUDICE

[REDACTED]